



Roma, 10 gennaio 2022

*Gent.ma*  
MINISTRA DELLA GIUSTIZIA  
*Prof.ssa Marta Cartabia*

*e, per conoscenza:*

*Ill.mo Signor*  
CAPO DI GABINETTO  
DEL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA,  
*Cons. Raffaele Piccirillo*

*Gent.ma*  
CAPO DELL'UFFICIO LEGISLATIVO  
DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA,  
*Dott.ssa Franca Mangano*

S E D I

**via e-mail**

**OGGETTO: decreto-legge 7 gennaio 2022 n. 1.**

*Gent.ma Ministra della Giustizia,*

siamo costretti a scrivere e a richiedere un urgente intervento chiarificatore in ordine all'entrata in vigore delle previsioni del d.l. n. 1/2022 che dispongono l'obbligo per i difensori di esibire le certificazioni verdi covid 19 per accedere ai Tribunali e svolgere il proprio ministero.

In ragione della complessa esegesi di norme che non si lasciano apprezzare per chiarezza e tecnica normativa, alcuni Capi ufficio giudiziari hanno ritenuto vigente l'obbligo fin da sabato 8 gennaio, giorno successivo alla pubblicazione in gazzetta ufficiale.

Al contrario, in coerenza con la lettera del pur complesso disposto normativo, e soprattutto in ossequio al principio di ragionevolezza, non possono sussistere dubbi circa la sussunzione dell'ipotesi nel disposto dell'art. 9-bis, c. 1-bis lett. b del d.l. n. 52/2021 come modificato dal d.l. n. 1/2022 che disciplina, tra l'altro, l'accesso ai pubblici uffici e, dunque, anche ai Tribunali.

Tale previsione subordina l'entrata in vigore dell'obbligo all'adozione (o testualmente «all'efficacia», sic!) di un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato su proposta del Ministro della salute, d'intesa con i Ministri dell'economia e delle finanze, della giustizia, dello sviluppo economico e della pubblica amministrazione, volto ad individuare gli specifici settori per i quali l'obbligo non sussiste, trattandosi di «servizi ed attività» «necessari per assicurare il soddisfacimento di esigenze essenziali e primarie della persona».



Vero è che altra disposizione del d.l. n. 52/2021 (come modificata dal d.l. n. 1/2022) regola nello specifico l'obbligo di esibizione di certificazione verde (tra l'altro) per i difensori, le parti e i testimoni, senza disporre norme speciali circa l'entrata in vigore, ma tale disciplina non può essere avulsa dal contesto normativo generale appena dettagliato.

Con la modifica dell'art. 9-sexies del d.l. 52/2021, difatti, si è operata con fonte legislativa primaria la scelta di esonerare in ogni caso parti e testimoni dall'obbligo di certificazione verde il quale è, al contrario, esteso a difensori, consulenti, periti e altri ausiliari del magistrato estranei alle amministrazioni della giustizia. Resta affidata, dunque, alla fonte regolamentare, che non a caso vede il coinvolgimento del Ministero della giustizia, la selezione di specifiche materie in cui la necessità di «assicurare il soddisfacimento di esigenze essenziali e primarie della persona» possa esonerare anche difensori e ausiliari dall'obbligo di possesso ed esibizione (si pensi alla tutela cautelare urgente).

L'interpretazione proposta è l'unica coerente con la lettera del disposto normativo e soprattutto l'unica a sfuggire all'irragionevolezza e alla contrarietà con i principi espressi dall'art. 24 Cost., i quali risulterebbero irrimediabilmente violati a fronte dell'entrata in vigore immediata – e dunque fin da sabato 8 gennaio – di misure che incidono sulla funzione difensiva, misure salvaguardate, peraltro, dalla previsione per cui il mancato possesso o la mancata esibizione della certificazione verde COVID-19 non costituiscono «impossibilità di comparire per legittimo impedimento».

Non compete agli scriventi ricordare la difficoltà, nelle attuali condizioni del Paese, di sottoporsi a tampone soprattutto in giorni festivi e prefestivi (ovvero il 9 e l'8 gennaio appena trascorsi), ma mi preme ricordare che in prima battuta il d.l. n. 52/2021 aveva ritenuto di tenere indenne la funzione difensiva da qualsivoglia condizionamento, esonerando gli Avvocati dall'obbligo di esibizione di certificazione proprio in ragione della delicatezza della funzione svolta. Le condizioni del Paese hanno ritenuto necessario un ripensamento che l'Avvocatura non contesta ma che, con fermezza, chiede venga attuata nel pieno rispetto del diritto dei cittadini ad essere pienamente difesi innanzi agli Organi di giustizia.

Pertanto ribadiamo la necessità di Sua nota interpretativa che individui la data di entrata in vigore dell'obbligo per i difensori al «1° febbraio 2022, o dalla data di efficacia del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, se diversa».

Nel ringraziarLa per l'attenzione e certi di un Suo intervento chiarificatore, porgiamo i migliori saluti

ORGANISMO CONGRESSUALE FORENSE  
IL COORDINATORE

*Avv. Giovanni Malinconico*

CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE  
LA PRESIDENTE F.F.

*Avv. Maria Masi*